

## « QUAESTUS OMNIS PATRIBUS INDECORUS »

1. — Fu, con ogni probabilità, nel 218 a. C., l'anno di inizio della seconda guerra punica, che i *concilia plebis tributa* votarono, su proposta di un oscuro tribuno Q. Claudio, la *lex Claudia de senatoribus*<sup>1</sup>. Caio Flaminio, l'unico membro del senato che la sostenne, si procurò antipatie profondissime tra i suoi colleghi, ma lucrò un largo favore popolare. Di esso si valse subito dopo per ottenere il consolato nel successivo 217 a. C., anno in cui avrebbe peraltro subito la clamorosa sconfitta del Trasimeno<sup>2</sup>.

È appunto dalla menzione di Flaminio che prende spunto Tito Livio (21.63.3-4) per darci notizia, quasi incidentalmente, della *lex Claudia* e del suo contenuto.

*... invisus Flaminius etiam patribus ob novam legem, quam Q. Claudius tr. pl. adversus senatum atque uno patre adiuvante C. Flaminio tulerat, ne quis senator cuive senator pater fuisset maritimam navem, quae plus quam trecentarum amphorarum esset, haberet. id satis habitum ad fructus ex agris vectandos; quaestus omnis patribus indecorus visus. res per summam contentionem acta invidiam apud nobilitatem suasori legis Flaminio, favorem apud plebem alterumque inde consulatum peperit*<sup>3</sup>.

\* In *Labeo* 28 (1982) 7 ss.

<sup>1</sup> G. ROTONDI, *Leges publicae populi Romani* (rist. 1962) 247 s. (che attribuisce dubitativamente la legge al 218); F. CASSOLA, *I gruppi politici romani nel III secolo a. C.* (1962) 215 ss., con bibliografia precedente; Z. YAVETZ, *The Policy of Caius Flaminius and the plebiscitum Claudianum*, in *ATH.* 50 (1962) 325 ss.; Cl. NICOLET, *Économie, société et institutions au II<sup>e</sup> siècle av. J.-C.: de la «lex Claudia» à l'«ager exceptus»*, in *Annales* 35 (1980) 871 ss., con altra bibliografia.

<sup>2</sup> Per tutti, da ultimo: M. CARY e H. H. SCULLARD, *Storia di Roma* (trad. it. 1981) 1.294 s. Cfr. Liv. 21.63 e 22.5-6.

<sup>3</sup> Liv. 21.63, si ricordi, presenta C. Flaminio come *consul designatus* per il fatale 217, che si apprestava ad assumere il comando delle legioni che svernavano a Piacenza, essendo perfettamente conscio dell'ostilità dei senatori, nonché timoroso che potessero in essere qualche manovra per trattenerlo nell'urbe: ecco perché spiega incidentalmen-

Senza perdersi nella vastissima letteratura relativa alla *lex Claudia*, sarà bene avvertire « in limine » che i principali indirizzi interpretativi della stessa e della sua rilevanza nella storia della *libera respublica* sono due. Un primo indirizzo è nel senso suggerito proprio da Livio, nel senso cioè che la legge sia stata un atto eminentemente politico, inteso a contrastare la tendenza della *nobilitas* senatoria ad occuparsi anche di traffici marittimi e ad aumentare anche per questa via la sua strapotenza<sup>4</sup>. Un secondo indirizzo è nel senso che la legge abbia avuto un preciso obbiettivo economico e sia stata volta ad evitare la concorrenza del ceto senatorio con la nascente borghesia mercantile, nonché forse anche a distogliere la borghesia mercantile dall'ambizione di partecipare al governo della repubblica<sup>5</sup>.

L'uno e l'altro indirizzo interpretativo sono pienamente plausibili (e addirittura tra loro conciliabili) in astratto. Non lo sono però in concreto, sul piano cioè della realtà storica. Il che non si dice perché la *lex Claudia* fosse verosimilmente solo una *lex imperfecta*, priva di implicazioni di nullità e di comminatorie di pena<sup>6</sup>. Lo si dice piuttosto perché la *lex Claudia* lasciò, in quanto tale, tanto poca traccia nella storia di Roma, che Catone non vi allude nel *de agricultura* o altrove<sup>7</sup>, che altre allusioni ad essa sono piuttosto improponibili<sup>8</sup>, che infine lo stesso Cicerone, se pur ad essa in qualche modo si riferisce, la include nel novero delle *leges antiquae et mortuae*<sup>9</sup>.

te il motivo più recente per cui Flaminio era inviso ai senatori suoi colleghi. Sul punto, da ultimo: J. UNGERN-STERNBERG, *Das Ende des Ständekampfes*, in *Fs. Vittinghoff* (1980) 101 ss., spec. 103 s. Si noti che C. Flaminio, abbia o non abbia parlato in favore del progetto di Claudio in senato, viene indicato da Livio come « *suasor* » del *plebiscitum* (nelle *contiones* di piazza che precedettero la votazione): cosa perfettamente naturale, dato che Flaminio era plebeo (ed era stato *tribunus plebis*).

<sup>4</sup> Da ultimo, NICOLET (nt. 1) 878 ss.

<sup>5</sup> Particolarmente, CÀSSOLA (nt. 1) 215 s. V. anche: E. GABBA, *Riflessioni antiche e moderne sulle attività commerciali a Roma nei secoli II e I a. C.*, in *Roman Seaborn Commerce* (*Mem. Amer. Academy in Rome* 36 [1980]) 91 s.

<sup>6</sup> In questo senso, dubitativamente, NICOLET (nt. 1) 879 e 893 nt. 13, che avanza anche l'ipotesi alternativa di un rinvio degli infrattori all'*arbitrium* dei *censores* per eventuali sanzioni.

<sup>7</sup> GABBA (nt. 5) 91, che peraltro erra nell'affermare che il plebiscito Claudio « durava in vigore ancora all'età dei Severi ». In età severiana vigeva il divieto di *navem in quaestum habere* posto dalla *lex Iulia repetundarum*.

<sup>8</sup> NICOLET (nt. 1) 880, con riferimento a Polib. 6.13.3.

<sup>9</sup> Cfr. Cic. in *Verr.* 2.5.18.45 e, in proposito, M. D'ORTA, *Il divieto per i senatori di possedere navi « ex lege Iulia de pecuniis repetundis »*, in *Ann. Ist. St. Storici* 5 (1976-78) estr. 5 ss.

La verità, a mio avviso, è che la *lex Claudia* non fu in alcun modo la causa iniziale del processo di differenziazione sociale che avrebbe portato, oltre un secolo dopo, a distinguere tra *ordo senatorius* e *ordo equester*<sup>10</sup>. Di quel processo di differenziazione in avvio essa fu solo uno dei primi indizi. Ma la ragione per cui essa fu emanata, e a distanza di pochi anni poté essere tanto facilmente dimenticata, fu una ragione di politica contingente strettamente connessa con la seconda guerra punica.

2. — La lettura del passo di Livio dà netta l'impressione che lo storiografo abbia appreso da buona fonte il contenuto, se non proprio il testo, dell'antica *lex Claudia*.

La legge vietò, dunque, ai senatori ed ai figli loro (*cuive senator pater fuisset*) di « *habere* » navi atte a tenere il mare, che avessero « *stazza* », capacità superiore alle trecento anfore, cioè, si calcola, possibilità di caricare più di 24.000 libbre romane (80 libbre per anfora), pari ad 8 tonnellate (circa)<sup>11</sup>. Pienamente accettabile, anche se non strettamente necessaria, è l'ipotesi che il testo originario abbia fatto precedere alla menzione dei senatori e relativi figli un elenco dettagliato delle cariche elettive di governo, alla maniera di ciò che possiamo constatare « *de visu* » nella legge epigrafica delle così dette « *tabulae Bembinae* », di cui torneremo a parlare tra poco<sup>12</sup>. L'elencazione avrebbe dato modo di includere nell'ipotesi di legge anche i membri del ceto dirigente non ammessi (o non ancora ammessi) in senato. Ma non è tanto questo che importa. Importa, piuttosto, precisare due punti, che sono tra loro anche in qualche modo collegati: il senso di « *habere navem maritimam* » e il senso di « *cuive senator pater fuisset* ».

<sup>10</sup> Sul tema: A. GUARINO, *Storia del dir. romano*<sup>6</sup> (1981) n. 79; *Id.*, *La coerenza di Publio Mucio* (1981) 79 ss.

<sup>11</sup> F. DE MARTINO, *Storia economica di Roma* (1979) 126, che parla però di « portata ».

<sup>12</sup> NICOLET (nt. 1) 879 e 893 nt. 13. Il testo (integrato) di CIL. 1<sup>2</sup> n. 583.2 (cfr. FIRA. 12.85 s.) è: *... ab eo qui dicitator, co(n)s(ul), pr(a)etor, mag(ister) eq(uitum), cens(or), aid(ilis), trib(unus) pl(ebei), q(ua)estor, IIIvir cap(it)alis, IIIvir a(gre)is d(ande)is a(dsignand)eis, trib(unus) mil(itum) l(egionibus) IIII primis aliqua earum fuerit, queive filius eorum quouis erit, queive ipse vel quouis pater senator siet rell.* Non vedo il motivo per cui questa dettagliata elencazione dei soggetti attivi (taluni anche non senatori) del *crimen repetundarum* (per la quale v. tuttavia C. VENTURINI, *Studi sul « crimen repetundarum » nell'età repubblicana* [1979] 91 ss.) « *ruine à peu près* » l'ipotesi, su cui ritornerò *infra* n. 5, secondo cui tra i *negotiatores* romani del II-I sec. a. C. vi erano anche elementi di provenienza nobile.

A me sembra, tanto per cominciare, che « *habere navem maritimam* » non possa essere semplicisticamente tradotto con « possedere », o con « avere in proprietà (*dominium ex iure civili*) », o con « avere in disponibilità secondo il *ius civile* » (quindi, anche in uso, in comodato in *locatio-conductio*) una nave marittima, cioè atta alla navigazione per mare (navigazione ben diversa e più complessa, come tutti sanno, della navigazione su fiume)<sup>13</sup>. Il concetto adombrato dalla locuzione è quello di allestire, di apprestare alla navigazione, tecnicamente di « armare » una nave marittima: quindi di essere colui che, avendola costruita oppure no, essendone il *dominus* oppure no, quella nave sia in grado di utilizzarla, a proprio nome e rischio, per un viaggio di mare. Non alla costruzione o alla proprietà navale ha alluso il legislatore, ma ha presumibilmente voluto riferirsi all'armamento, all'impiego economico, alla gestione di impresa tipica (e a quei tempi già autorevolmente diffusa) dell'*exercitor navis*<sup>14</sup>.

La congettura è avvalorata dal fatto che la legge interdice lo « *habere navem maritimam* » non solo a chi segga in senato, ma « *cuius senator pater fuisset* ». A tutta prima, la locuzione può, indurre per via del « *fuisset* », a coinvolgere nel divieto tutti i « nati da senatori », siano essi tuttora in loro *potestas*, siano essi *emancipati* (o dati in adozione ad altre famiglie), siano essi infine i successori *sui iuris*, ma non entrati nella vita politica, di un senatore defunto o *capite minutus*. Senonché è proprio il confronto col testo epigrafico della *lex repetundarum* di un secolo dopo ed è proprio la lettura di quanto è scritto nel *fragmentum Pauli Leidense* a proposito della successiva *lex repetundarum* del 59 a. C., che spingono, in definitiva, a ridurre i « nati da senatori » della *lex Claudia* ai soli figli *in potestate* di senatori viventi. Nella legge epigrafica il riferimento è, infatti, a « *quius pater senator siet* »<sup>15</sup> e nel frammento di Leiden si parla di « *senatores parentesve eorum in quorum potestate sunt* »<sup>16</sup>. Se il divieto di « *habere navem maritimam* » si applica, a parte i senatori, ai soli figli loro *in potestate*, il riferimento all'impresa marittima è confermato, essendo ben noto che l'impresa ma-

<sup>13</sup> Per tutti: J. ROUGÉ, *Navi e navigazione nell'antichità* (tr. it. 1977). V. anche: DE MARTINO (nt. 11) 132 s.

<sup>14</sup> Sull'*exercitor navis* e sull'armamento in genere: A. I. M. MEYER-TERMEER, *Die Haftung der Schiffer im griechischen und römischen Recht* (1978), con bibliografia.

<sup>15</sup> *Retro* nt. 12.

<sup>16</sup> *Fr. Pauli Leidense* l. 7-8.

rittima si esercitava, il piú delle volte, con il concorso dei sottoposti a *potestas* ed eventualmente anche di schiavi di fiducia<sup>17</sup>.

In conclusione, ciò che la *lex Claudia* volle vietare fu che i magistrati in carica, e piú in generale i senatori, mettessero in esercizio imprese marittime con navi di stazza tale da permettere i rischiosi, ma vantaggiosissimi, viaggi transmarittimi<sup>18</sup>. Solo il piccolo cabotaggio costiero fu, implicitamente, concesso. E questo significò che le navi (eventualmente anche in gran numero) potevano, tutt'al piú, servire a trasportare a Roma i prodotti dei fondi (e latifondi) che la *nobilitas* senatoria aveva lungo la penisola italiana ed eventualmente nell'attigua Sicilia: « *id satis habitum ad fructus ex agris vectandos* ».

3. — Ciò precisato, ci si può chiedere: fu la stessa *lex Claudia* a proclamare, con queste o con altre parole equivalenti, il principio « *quaestus omnis patribus indecorus* »?

A Cl. Nicolet, che della questione si è occupato recentemente, la risposta affermativa sembra abbastanza ovvia<sup>19</sup>. La *lex Claudia*, anticipando la *lex repetundarum* dell'età dei Gracchi, avrebbe inteso creare, secondo lui, « un delit spécifiquement réservé aux sénateurs et à leur famille », ma questo delitto (o per meglio dire, questo *crimen*) sarebbe stato esclusivamente, per il momento, formulato sul piano moralistico con conseguenze, al piú, di nota censoria per gli infrattori: solo le successive *leges repetundarum* lo avrebbero corredato di adeguate sanzioni<sup>20</sup>. La legge sarebbe stata, dunque, il primo anello di una lunga catena, che portò alla *lex Iulia repetundarum* del 59 a. C.: « *senatores parentesve eorum, in quorum potestate sunt, vectigalia publica conducere, navem in quaestum habere equosve curules praebendos suscipere prohibentur: idque factum repetundarum lege vindicatur* »<sup>21</sup>.

Francamente, non sono affatto convinto di questo collegamento « diretto » della *lex Claudia* con le *leges repetundarum*. A prescindere

<sup>17</sup> A conferma della mia interpretazione, cfr. Scaev. 3 *reg.*, D. 50.5.3: *Senatores autem hanc vacationem habere non possunt, quod nec habere illis navem ex lege Iulia repetundarum licet. Amplius* sul testo: D'ORTA (nt. 9) 25 ss.

<sup>18</sup> In argomento, v. ancora DE MARTINO (nt. 11) 130 ss., con bibliografia.

<sup>19</sup> NICOLET (nt. 1) 879: « *Q. o. p. i. visus* résume ou paraphrase une expression qui figurait dans la loi » (enunciazione di carattere « moralizzante », precisa il Nicolet).

<sup>20</sup> *Retro* nt. 6.

<sup>21</sup> *Fr. Pauli Leidense* l. 7-11. Cfr. F. SERRAO, *Il frammento Leidense di Paolo. Problemi di diritto criminale romano* (1956) 19 ss.

che il « *visus (legis latori)* » implica che la frase sia un commento di Tito Livio, si osservi che le *leges repetundarum* (di cui la prima, per quanto sappiamo, fu la *lex Calpurnia* del 149) avevano la caratteristica, come ogni altra legge repressiva di tali *crimina*, di collegare ad una o più ipotesi di cattiva amministrazione una pena ben determinata, la quale doveva essere irrogata da una specifica *quaestio perpetua*<sup>22</sup>. La *poena* e la *quaestio* sono estranee alla *lex Claudia*, la quale comunque non può essere ritenuta una *lex repetundarum* anche per un altro motivo: che nel 218 a. C. ancora non vi erano molte *provinciae* e ancora non si era diffuso, sino al punto da provocare frequenti ricorsi dei provinciali a potenti protettori romani, quell'abuso dei poteri rimessi ai governatori, che avrebbe fatto parlare più tardi di *pecuniae repetundae*<sup>23</sup>. È vero, o almeno è verosimile, che le successive *leges repetundarum* fecero anche esse l'ipotesi dei senatori e dei loro figli *in potestate*, che « *navem in quaestum habent* », ma ciò non implica che la *lex Claudia* fosse già, sia pure in embrione, una *lex repetundarum*.

D'altronde, se leggiamo spassionatamente la frase liviana (« *quaestus omnis patribus indecorus visus* »), mettendola a confronto con il contenuto della *lex Claudia*, bisogna convenire che questa legge si pose contro il commercio trasmarino dei senatori, che essa fu certamente contraria a che gli stessi si dessero a quei « grandi affari » che esigono impegno completo della persona a rischio totale del patrimonio, ma bisogna persuadersi, per converso, che la legge Claudia non osteggiò, né volle limitare in alcun modo quel tipo di *quaestus*, che Catone apprezzava e chiamava « *stabilissimus* » e che era costituito dalla vendita, anche su scala larghissima, dei prodotti della terra<sup>24</sup>. Per la *lex Claudia* questo tipo di *quaestus* era indubbiamente *decorus*, così come lo sarebbe stato ancora, a qualche decennio di distanza, per Catone il Censore.

Il principio del « *quaestus omnis patribus indecorus* » prese consistenza, pertanto, successivamente alla *lex Claudia* e rappresenta, nel contesto liviano, una enunciazione che Livio (o la sua fonte) non ha escerpito da quella legge, né intende alla stessa attribuire, come conferma l'uso esplicito di « *visus (est)* ».

4. — Distaccata la *lex Claudia* dalla legislazione *repetundarum* e stabilito che la sua *ratio* non fu quella del « *quaestus omnis patribus*

<sup>22</sup> *Amplius*, sul tema: VENTURINI (nt. 12) 1 ss.

<sup>23</sup> Sulle origini delle *quaestiones de repetundis*: GUARINO (nt. 10) n. 136.

<sup>24</sup> Cato *de agric. praef.*, su cui GABBA (nt. 5) 91 s.

*indecorus* », vediamo ora di precisare nei limiti del possibile, il motivo « datato » per cui Claudio propose il plebiscito, la *nobilitas* senatoria lo contrastò vivacemente e la plebe dei *concilia* lo approvò con travolgente entusiasmo.

Dobbiamo riportarci, per potercene rendere conto, agli inizi singolarmente sfortunati della guerra con Annibale ed agli anni immediatamente precedenti. Senza voler rifare la storia di quei tempi, molto acutamente studiata da altri<sup>25</sup>, mi basta ricordare che, dopo il 241 (e dopo la più o meno coeva istituzione della magistratura del *praetor peregrinus*)<sup>26</sup>, le occasioni propizie all'impianto di un'economia mercantile e monetaria si accrebbero con progressione crescente e, se pur non dettero già luogo alla formazione di un largo ceto di *negotiatores* e di *mercatores* « professionali », a pieno impiego, certo occasionarono numerosi e fruttuosi affari di grande rilievo, creando con ciò un allettamento fortissimo a nuove vie di guadagno per coloro che si trovassero ad avere forti capitali, specie se questi fossero, almeno in parte, più o meno facilmente convertibili in moneta. Il capitale era ancora tutto, o quasi tutto, concentrato nelle mani della *nobilitas*, della quale una minoranza era tuttora attaccata alle antiche tradizioni agrarie, mentre la maggioranza era divisa, ma non in maniera irreversibile, tra famiglie e gruppi di famiglie che si orientavano verso il *quaestus* basato sulle aziende agrarie e sui latifondi italici (esponente di questi « conservatori » era certo Q. Fabio Massimo) ed altre famiglie o altri gruppi di famiglie (facenti principalmente capo agli Aemilii e ai Cornelii) che guardavano con interesse, senza peraltro ancora chiaramente risolversi, alle larghe possibilità di un *quaestus* di gran lunga maggiore (ma anche di gran lunga più rischioso) offerte dal commercio mediterraneo e dallo sfruttamento « colonialistico » dei territori spagnoli. Il quadro politico era completato dall'attivismo del così detto partito « democratico », che faceva leva sulla plebe, sopra tutto su quella rustica, sostenendo che le risorse affluenti a Roma dovessero essere impiegate nelle *coloniae* italiche, e che aveva trovato il suo « leader » di successo in C. Flaminio<sup>27</sup>.

La conseguenza di questo clima di ottimismo e, nel contempo, di mancanza di una precisa politica fu, come è notissimo, che il ceto senatorio al potere si deconcentrò nella guida della repubblica e commise numerosi e gravi peccati di distrazione e di superficialismo. Di qui la

<sup>25</sup> Per tutti: CASSOLA (nt. 1) *passim*.

<sup>26</sup> A. GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*<sup>4</sup> (1980) 220 ss.

<sup>27</sup> Per tutti: YAVETZ (nt. 1).

rottura del trattato dell'Ebro, la presa di Sagunto, la fulminea discesa di Annibale in Italia, le prime disastrose battaglie del Ticino e della Trebbia, la perdita delle colonie tanto faticosamente insediate nell'Italia centro-settentrionale. Ve n'era abbastanza perché il partito democratico desse battaglia al ceto nobiliare per richiamarlo ai suoi doveri di ceto dirigente di Roma, e ben si spiegano sia la *lex Claudia*, sia la fiera avversione ad essa di tutta (o quasi) la *nobilitas*, senza distinzione di indirizzi. A parte l'ovvia riluttanza di molte famiglie a mettere del tutto da parte i disegni o le isolate iniziative di traffico mediterraneo, vi era la sdegnata (e preoccupata) ripulsa da parte della *nobilitas*, di una così grave chiamata di responsabilità<sup>28</sup>.

Non basta. Devo aggiungere che non era proprio il caso, negli anni intorno al 218, di definire pubblicamente il « *quaestus* » (ogni *quaestus*) come « *indecorus* », col rischio di far venir meno alla repubblica i favori di Mercurio, il dio della *merx*, del traffico produttivo, del *quaestus*. E non sembri detto per amor di battuta. Mercurio era da tempo uno dei protettori di Roma, ricordati in un famoso distico di Ennio<sup>29</sup>, e di lui è stato giustamente detto che era « dieu populaire plutôt que spécifique-ment plébéien », la cui funzione primaria consisteva cioè non nella protezione specifica di una categoria socio-professionale, ma nella copertura sacra assicurata ad ogni attività di scambio mercantile<sup>30</sup>. Di fronte alla serie di rovesci che avevano caratterizzato il 218, in Roma si organizzarono *supplicationes* in onore di tutte e *lectisternia* in onore di alcune tra le divinità protettrici, culminando nel 217 in un *lectisternium* generale di tre giorni, che vide per la prima volta Mercurio significativamente abbinato a Cerere, la dea dei raccolti<sup>31</sup>.

Il motivo e la funzione della *lex Claudia* del 218 a. C. diventano, insomma, storicamente plausibili solo se si inquadra la legge tra le mi-

<sup>28</sup> *Amplius*: A. J. TOYNBEE, *Hannibal's Legacy* (1965) 2 *passim*.

<sup>29</sup> Enn., in Mart. Cap. *Nupt. Phil.* 1.42: *Iuno Vesta Minerva Ceresque Diana Venus Mars / Mercurius Iovis Neptunus Vulcanus Apollo*. V. in proposito: B. COMBET-FARNOUX, *Mercurie romain. Le culte publique de Mercure et la fonction mercantile à Rome de la République archaïque à l'époque augustéenne* (1980) 398.

<sup>30</sup> COMBET-FARNOUX (n. 29) 401. Dello stesso autore v. anche l'articolo su *Mercurie romain, les « Mercuriales » et l'institution du culte impérial sous le Principat augustéen*, in *ANRW*. 2.17.1 (1981) 457 ss.

<sup>31</sup> Liv. 22.10.9: *Tum lectisternium per triduum habitum decemviris sacrorum curantibus, sex pulvinaria in conspectu fuerunt: Iovi ac Iunoni unum, alterum Neptuno ac Minervae, tertium Marti ac Veneri, quartum Apollini ac Dianae, quintum Vulcano ac Vestae, sextum Mercurio et Cereri*.

sure, di ordine religioso e di ordine pratico, che furono prese allo scopo di far tornare la *respublica* ed il suo ceto di governo alla severa religiosità, probità, parsimonia dei tempi in cui si era vinta la prima, grande lotta con Cartagine. Alla *lex Claudia* del 218 ed al *lectisternium* generale del 217 si possono (o si debbono) aggiungere, anzi, quanto meno la *lex Oppia sumptuaria* del 215<sup>32</sup> e la stessa esclusione (decisa peraltro dai censori, non stabilita da una *lex publica*) dei senatori dagli appalti con lo stato<sup>33</sup>.

5. — Il grande (ma non incontrastato) disegno politico di mantenere la *nobilitas* senatoria fuori dalle speculazioni e dagli affari di grande rischio va ritardato nei suoi inizi alla prima metà del secondo secolo a.C., in coincidenza con le prime manifestazioni di imperialismo gratuito e prepotente della repubblica. E, pur apprezzando le pagine che il Nicolet ha dedicato alla illustrazione di questo fenomeno come prodotto di una sorta di astensione « aristocratica » della *nobilitas* dai commerci<sup>34</sup>, sarei incline a ritenere che più incisivamente abbiano influito sugli atteggiamenti della *nobilitas*, nel corso avanzato del secondo secolo, gli enormi, in un primo momento impensati, vantaggi che essa trasse dallo sfruttamento delle province. Vantaggi, spesso basati sull'illecito e sulla malversazione, che spiegano sia la progressiva chiusura della *nobilitas* verso gli *homines novi*, sia l'ostentato disinteresse, che rasentava spesso il disprezzo, dei *nobiles* verso le attività dei *negotiatores* e dei *mercatores*<sup>35</sup>.

Sarebbe ingenuo pensare, peraltro, che nei *negotiatores* romani si sia spenta del tutto l'aspirazione agli *honores* delle carriere pubbliche e che nella *nobilitas* sia venuto a mancare del tutto il desiderio di partecipare ai rischi e ai guadagni dei *negotiatores*. Degli sforzi compiuti dagli *homines novi* e dei successi da loro faticosamente perseguiti abbiamo, del resto, le prove, dal momento che le ammissioni di *ignobiles* alle pub-

<sup>32</sup> Da ultimo: G. CLEMENTE, *Le leggi sul lusso e la società romana tra III e II secolo a.C.*, in AA. VV., *Società romana e produzione schiavistica* 3 (1981) 1 ss., spec. 5 ss.

<sup>33</sup> Cfr. Dio Cass. 55.10.5, *Ascon. in orat. in toga cand.* 93 Cl. (72 St.). Sul punto, da ultimo, DE MARTINO (nt. 11) 127, che però esagera, a mio avviso, nel parlare di un « ampio disegno politico rivolto a mantenere il ceto senatorio fuori delle speculazioni e degli affari ». Non condividerei la sicurezza di F. Cassola nel parlare di un plebiscito, in AA. VV., *Dalla preistoria all'espansione di Roma* 1 (1981) 384 s.

<sup>34</sup> NICOLET (nt. 1) 880 ss.

<sup>35</sup> Per tutti: DE MARTINO (nt. 11) 134 ss.

bliche carriere non potevano non essere registrate dagli annali e dai fasti<sup>36</sup>. È dei risultati conseguiti dai *nobiles* nel trarre vantaggio dalle private (e spesso riservate) attività mercantili, che invece la documentazione probatoria ovviamente scarseggia, anche se non manca del tutto<sup>37</sup>. Dobbiamo perciò, in ordine a questa seconda partita, rinunciare ad azzardare qualche ipotesi basata su indizi?

Ecco un punto, in ordine al quale mi preme di chiarire il mio punto di vista di fronte a critiche, forse un po' infastidite, che mi sono state rivolte<sup>38</sup>. Allo studioso del diritto e dell'ordinamento statale romano, materia tuttora piuttosto negletta dagli altri storiografi dell'antichità, può anche accadere che l'osservazione degli istituti giuridici suggerisca qualche nuovo, o semi-nuovo, profilo congetturale. A me, in particolare, è successo qualcosa del genere allorché mi sono chiesto, in una precedente occasione<sup>39</sup>, se la diffusa usanza dei Romani (e per Romani, si sa, le fonti giuridiche intendono quelli dei ceti emergenti) di regolare la successione ereditaria per testamento e di trasmettere la gestione della famiglia (e del grosso del patrimonio) ad un *heres institutus*, disponendo del residuo patrimonio mediante *legata*, non abbia indotto i diseredati (« *exheredati* ») della *nobilitas*, se ed in quanto provvisti mediante *legata* di una dotazione di liquido sufficiente, a darsi proprio a quelle attività di affari che la *nobilitas* attiva, cioè quella inserita nelle pubbliche carriere e quindi nel senato, ufficialmente non si degnava di svolgere. Bene, si è trattato e si tratta di una ipotesi, che è certamente « douteuse » come ogni ipotesi, ma cui non è giusto opporre le smentite che emergerebbero dalle enumerazioni di cariche contenute nella legge epigrafica bembina e dai dati prosopografici relativi al ceto equestre. Delle enumerazioni di cariche (che terminano peraltro con i senatori) abbiamo visto le ragioni poc'anzi<sup>40</sup>. Quanto alla prosopografia degli *equites* e degli *equestri loco nati*, di cui l'elenco più nutrito è proprio merito di un'indagine del Nicolet<sup>41</sup>, non soltanto obbietto che essa è troppo scarsa per essere probante contro la mia ipotesi, ma mi è facile

<sup>36</sup> T. R. S. BROUGHTON, *The Magistrates of the Roman Republic* 1 (r. 1968) *passim*; I. SHATZMANN, *Senatorial Wealth and Roman Politics* (1975) *passim*.

<sup>37</sup> Per i casi più clamorosi: DE MARTINO (nt. 11) 137 ss.

<sup>38</sup> NICOLET (nt. 1) 877, 892 nt. 10, 893 nt. 13.

<sup>39</sup> A. GUARINO, *Spartaco. Analisi di un mito* (1979) 128 s.

<sup>40</sup> *Retro* n. 2 e nt. 12.

<sup>41</sup> Cl. NICOLET, *L'ordre équestre à l'époque républicaine. 2: Prosopographie des chevaliers Romains* (1974) 755 ss.

aggiungere che, malgrado ciò, i nomi di cavalieri discendenti da senatori, o imparentati collateralmente con *senatores*, non mancano affatto<sup>42</sup>.

Non per amor di tesi (anzi di ipotesi), ma per sentita convinzione, io concluderei quindi questa nota, affermando e riaffermando che le vie che hanno portato alla formazione dell'*ordo equester* sono state parecchie, ma che alcune di queste son provenute dalla *nobilitas*: non solo attraverso i « diseredati », ma, aggiungo ora, attraverso gli *emancipati*, attraverso le partecipazioni riservate alle *societates publicanorum*<sup>43</sup>, attraverso i mutui feneratizi (ivi compreso il *fenus nauticum*)<sup>44</sup>, attraverso i *mandata pecuniae fenerandae*<sup>45</sup>.

Perché, dunque, è sorto il principio « *quaestus omnis patribus indecorus* »? Esso si è formato, se non erro, a titolo di copertura ideologica, via via che gli appartenenti alle famiglie della *nobilitas*, sicuri di non perdere la loro fetta della torta « commerciale », passarono a far fronte comune contro coloro, gli *homines novi*, che appellandosi alla costituzione democratica repubblicana<sup>46</sup>, pretendevano di ottenere a loro volta una fetta, come dire?, della succolenta torta « governativa ».

#### POSTILLA PRIMA: LA RICCHEZZA DEI SENATORI.

Di rilevante interesse l'accuratissimo studio di J. Shatzman sul grado di ricchezza dei senatori romani in età repubblicana e sui suoi riflessi sulla carriera politica degli stessi (S. J., *Senatorial Wealth and Roman Politics* [Bruxelles, ed. Latomus, 1975] p. 512). L'opera consta di tre parti: la prima dedicata all'analisi delle condizioni economiche dei politici, la seconda dedicata allo studio specifico della loro attività politica, la terza dedicata alla ricostruzione di una « prosopografia economica » dei senatori romani nel periodo che va dalla fine della seconda guerra punica alla fine della repubblica.

<sup>42</sup> Cito a caso: P. Aebutius (n. 5), L. Cassius Longinus (n. 83), C. Cicereius (n. 92), M. Iunius M. f. Brutus (n. 188), Cn. Pompeius Cn. f. Sex. n. Magnus (n. 277).

<sup>43</sup> Sulle *societates publicanorum* v., da ultimo, l'ottimo studio di M. R. CIMMA, *Ricerche sulle società di publicani* (1981).

<sup>44</sup> Per tutti: J. ROUGÉ, *Recherches sur l'organisation du commerce maritime en Méditerranée sous l'empire romain* (1966); AA. VV., *Roman Seaborn Commerce* (nt. 5) *passim*.

<sup>45</sup> Sul punto: A. GUARINO, « *Mandatum credendi* » (1982) c. IV *passim*.

\* In *Labeo* 23 (1977) 375.